



Regione Sicilia
COMUNE DI ASSORO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

COPIA deliberazione del Consiglio Comunale

n. 33
del 26/06/2019

OGGETTO
APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
2019-2021 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N.
118/2011).

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di Giugno alle ore 09:00 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Nome	Carica politica	Presente	Assente
CALANDRA MARINELLA	Presidente	X	
GIUNTA SALVATORE	Vice Presidente	X	
TOSETTO AMBRA	Consigliere Anziano	X	
MURATORE MAURIZIO	Consigliere	X	
BANNO' IGNAZIO	Consigliere	X	
PANTO' ANTONINO	Consigliere	X	
BONOMO MARIA LORELLA	Consigliere		X
VIRZI SALVATORE	Consigliere	X	
BANNO' ANTONELLA	Consigliere	X	
RAGUSA MANUELA	Consigliere	X	
PORTO ANTONINO ROSARIO	Consigliere		X
BANNO' MARIO	Consigliere	X	

Assegnati numero 10 . Fra gli assenti sono giustificati (ART. 173 O.R.E.L.) i signori consiglieri.
Presenti n. 10 assenti n. 2

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Signor **CALANDRA MARINELLA** , nella sua qualità di **Presidente**
Partecipa il **Segretario Generale dott. ENSABELLA FILIPPO**
La seduta è Pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1 comma 1° - lett. i - L. R. 48/1991 come integrato dall'art. 12 L. R. 30/2000:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;

Il Consiglio Comunale

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali *“deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*.
- all'articolo 162, comma 1, prevede che *“Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*, come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Visto l'art. unico del D.M. Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 in data 17 dicembre 2018), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019-2021;

Visto il D.M. Ministero dell'Interno 25 Febbraio 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 in data 02.12.2019), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019-2021;

Considerato:

Che il bilancio di previsione finanziario e relativi allegati rappresentano atti fondamentali di indirizzo contenenti programmi da realizzare nel triennio 2019/2021 per il raggiungimento di fini prestabiliti nel più vasto piano generale di sviluppo dell'Ente;

Che lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento Unico di Programmazione sono predisposti dall'Organo esecutivo e da questo presentati all'Organo consiliare, unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di Revisione, ai sensi dell'art. 174 del D.Lgs n. 267/2000;

Che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base al fabbisogno consolidato per l'erogazione dei servizi pubblici in essere e il funzionamento dell'Ente, nonché sulla base delle ulteriori indicazioni programmatiche fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per l'anno 2019 indicati nel DUP Documento (Documento Unico di Programmazione) per il triennio 2019/2021;

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 62 del 30.04.2019 avente ad oggetto: "Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2018 – ex art. 3, comma 4, del D.Lgs n. 118/2011 - Variazione al bilancio 2019/2021 in w

Che con delibera di Giunta Municipale n. 63 del 30.04.2019 è stata approvata la relazione sulla gestione e lo schema di rendiconto dell'esercizio 2018 ai sensi dell'art. 11, comma 6, e dell'allegato 10 del D.Lgs n. 118/2011 ;

Che il risultato finale di esercizio 2018 al netto della parte accantonata, vincolata e destinata è risultato positivo così come si evince dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato "a";

Che nel bilancio di previsione 2019/2021 è stato stanziato avanzo di amministrazione accertato con il rendiconto di gestione esercizio 2018, subordinando il suo utilizzo all'approvazione di quest'ultimo documento contabile;

Che l'avanzo di amministrazione vincolato da mutui, dalla parte destinata agli investimenti e dalla parte disponibile, stanziato al bilancio di previsione 2019/2021 pari ad € 152.2957,01 è destinato al finanziamento delle spese stanziate nel bilancio di previsione 2019/2021 esercizio 2019 riportate dettagliatamente nella suddetta proposta, per come di seguito specificato:

AVANZO VINCOLATO (Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui)

€ 86.544,58

SPESA INVESTIMENTO: 08.01.02.02 – Descrizione della spesa "Acquisizione di beni immobili fabbricato Piazza Amendola € 86.544,58;

AVANZO VINCOLATO (Vincoli da investimenti) € 40.000,00

SPESA INVESTIMENTO: 09.05.02.02 – Descrizione della spesa "Parchi e giardini - Villetta Via Roma" € 40.000,00;

AVANZO DISPONIBILE € 26.412,43

SPESA NON RIPETITIVA

04.06.01.04 CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO PER MENSA SCOLASTICA

€ 4.000,00

01.04.01.03 SPESA LEGALE FALLIMENTO

CARCO' GLASS SRL € 1.500,00

12.04.01.03 SPESE DIVERSI LEGALI PER SERVIZI SOCIALI € 1.000,00

12.04.01.04 ATTUAZIONE PROGETTO "EREI SOLIDALI" € 14.262,43

01.06.01.10 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE - POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DI TRIBUTI SPECIALI CATASTALI € 5.650,00

Richiamato l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/06 ai sensi del quale gli enti deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Dato atto che sono confermate per l'esercizio 2019 le tariffe e le aliquote anno 2018, approvate con le seguenti deliberazione di Consiglio Comunale:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data 29/03/2017, relativa all'approvazione delle **aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria** di cui all'articolo 13 del decreto legge n.201/2011 (conv. in L. n. 214/2011), per l'esercizio di competenza;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n.28 in data 29/03/2017, relativa all'approvazione della **TARI, la tassa sui rifiuti** di cui all'articolo 1, comma

683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

- *Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 in data 29/03/2017, relativa all'approvazione della **TASI, il tributo sui servizi indivisibili** di cui all'articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (eventuale);*
- *Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 in data 29/03/2017, con cui è stato approvato il **regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF**, di cui al d.Lgs.n. 360/1998, per l'esercizio di competenza (eventuale);*

Atteso che:

- La Giunta Comunale, con deliberazione n.64 in data 07.05.2019, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto la presentazione del DUP 2019-2021 al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000;
che sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria deliberazione n. 65 in data 07.05.2019, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 di cui all'art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- g) la nota integrativa al bilancio;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti:

- le risultanze del rendiconto della gestione delle partecipate relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione ;
- Copie delle deliberazione di Consiglio Comunale relativamente all'approvazione dei tributi locali anno 2017, così come riportato dettagliatamente sopra;
- la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 23/05/2019, relativa alla **verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in diritto di superficie o di proprietà**, con il relativo prezzo di cessione;
- la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 23/05/2019, relativa al Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2018 (art. 58 D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/2008);
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 in data 22/01/2019, relativa all'approvazione delle **tariffe per la fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale per l'esercizio di competenza, nonché alla determinazione dei relativi tassi di copertura dei costi di gestione**;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 50 in data 18/04/2019, di **destinazione dei proventi per le violazioni al Codice della Strada**, ai sensi degli articoli 142 e 208 del d.Lgs. n. 285/1992;
- la **tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale** prevista dalle vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell'esercizio

2018;

- il prospetto di verifica della coerenza del bilancio di previsione con gli obiettivi di finanza pubblica (pareggio di bilancio) ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. e), del d.Lgs. n. 267/2000;

Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti verranno messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;

Visto l'art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che *gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;*

Visto l'art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che: *a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo dell'anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1 della legge n. 232 del 2016;*

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio;

Visto altresì l'articolo 1, comma 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere dall'esercizio 2018 e senza limiti temporali prevede che *"i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano";*

Richiamate le diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato contenute:

a) all'articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), relative a:

- spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);
- divieto di sponsorizzazioni (comma 9);
- spese per missioni, anche all'estero (comma 12);
- divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12);
- spese per attività esclusiva di formazione (comma 13);

- b) all'articolo 5, comma 2, del d.L. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012), come sostituito dall'articolo 15, comma 1, del d.L. n. 66/2014, e all'articolo 1, commi 1-4, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013) relative alla manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e all'acquisto di buoni taxi;
- c) all'articolo 1, commi 5-9, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013), e all'articolo 14, comma 1, del d.L. n. 66/2014, relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza;
- d) all'articolo 1, comma 143, della legge n. 228/2012, relativa al divieto di acquisto di autovetture;
- e) all'articolo 14, comma 2, del d.L. n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), relativo alla spesa per contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

Considerato che:

- tra le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009, sono compresi anche gli enti locali, che pertanto rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dei tagli alle spese;
- a mente del comma 20 dell'articolo 6, le norme sopra citate rappresentano principi di coordinamento della finanza pubblica verso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché verso gli enti del SSN;

Atteso che la Corte costituzionale, in riferimento alle disposizioni in oggetto, ha stabilito che:

- i vincoli contenuti nell'articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 *“possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa»”* (sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012);
- *“La previsione contenuta nel comma 20 dell'art. 6, inoltre, nello stabilire che le disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», va intesa nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali”* (sentenza n. 139/2012);

Vista la deliberazione della Corte dei conti - Sezione autonomie n. 26/SEZAUT/2013 del 20 dicembre 2013, con la quale sono state fornite indicazioni in merito all'applicazione delle norme taglia spesa alle autonomie locali;

Visti i prospetti di cui allegati con il quale sono stati:

- individuati i limiti di spesa per l'anno 2018;
- rideterminati i limiti di spesa per l'anno 2018 alla luce dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale con sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012, e dalla Corte dei conti - Sezione autonomie con delibera n. 26/SEZAUT/2013 al fine di conseguire i medesimi obiettivi di spesa prefissati riallocando le risorse tra i diversi ambiti di spesa;

Richiamati:

- l'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione;
- l'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire

incarichi di consulenza, studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

- l'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

Rilevato che la norma sopra richiamata stabilisce che ai Comuni e forme associative che si trovano nelle sopra indicate condizioni non si applicano, per il 2017, le norme che imponevano:

- la riduzione delle spese per studi ed incarichi di consulenza nella misura minima dell'80% delle spese impegnate nel 2009 per la stessa finalità (articolo 6, comma 7, DL n. 78/2010);
- la riduzione delle spese per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza nella misura minima dell'80% delle spese impegnate nel 2009 per la stessa finalità (articolo 6, comma 8, DL n. 78/2010);
- il divieto di sostenere spese per sponsorizzazioni (articolo 6, comma 9);
- la riduzione delle spese per la formazione in misura non inferiore al 50% di quella sostenuta per le stesse -motivazioni nel 2009 (articolo 6, comma 13); -
- la riduzione del 50% della spesa sostenuta nel 2007 per la stampa di relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi o regolamenti e distribuita gratuitamente o inviata ad altre amministrazioni (articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

Dato atto che a decorrere dall'esercizio 2018 la possibilità di non applicare i limiti di spesa di cui sopra è applicabile ai Comuni che hanno approvato il bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato il saldo del pareggio di bilancio.

Rilevato che questo Ente non rientra in quanto previsto dall'articolo 21-bis del DL n. 50/2017 per cui è soggetto ai limiti di spesa previsti dall'articolo 6, comma 7, 8, 9 e 13 del DL 78/2010 e dall'articolo 27, comma 1, del DL n. 112/2008;

Vista la relazione redatta dal Collegio dei revisori, acquisita da questo Ente, con la quale viene espresso parere favorevole agli schemi del bilancio annuale di previsione 2019/2021, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000;

Ciò premesso:

Il Presidente introduce l'argomento posto all'o.d.g., che già è stato relazionato dal Sindaco, discusso e dibattuto unitamente al precedente punto relativo al DUP.

Subito dopo, si passa all'esame degli emendamenti.

a) Viene introdotto l'emendamento n. 1 del 19.06.2019, prot. n. 4956.

Il superiore emendamento viene relazionato dal Sindaco e messo ai voti:

Consiglieri presenti n. 10, votanti n. 09, astenuti n. 1 (Presidente), voti favorevoli n. 6, contrari n. 3. (Muratore M., Bannò A. e Virzì S.) espressi per alzata di mano;
L'emendamento viene approvato.

b) Viene introdotto l'emendamento n. 2 del 20.06.2019, prot. n. 4981.

Il superiore emendamento viene relazionato dal Sindaco e messo ai voti:

Consiglieri presenti n. 10, votanti n. 09, astenuti n. 1 (Presidente), voti favorevoli n. 6, contrari n. 3 (Muratore M., Bannò A. e Virzì S.) espressi per alzata di mano;

L'emendamento viene approvato.

Si passa, quindi, alla votazione del bilancio siccome modificato.

Consiglieri presenti n. 10, votanti n. 09, astenuti n. 1 (Presidente), voti favorevoli n. 6, contrari n. 3 (Muratore M., Bannò A. e Virzì S.) espressi per alzata di mano;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DELIBERA

- **di approvare**, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 11 del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2018-2020, siccome emendato, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011, così come risulta dall'allegato alla presente proposta di deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- **di dare atto** che il bilancio di previsione 2019-2021 siccome emendato, risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio;
- **di dare atto** che il bilancio di previsione 2019-2021 siccome emendato garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;
- **di fissare**, in relazione all'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, come modificato dall'articolo 46, comma 3, del d.Legge n. 112/2008 (L. n. 133/2008), nel 4,5% delle spese di personale come risultante dal conto annuale del personale anno 2012, pari a **€79,392,24**, **il limite massimo di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione per l'anno 2019** e del 4,2% delle spese di personale come risultante dal conto annuale del personale anno 2012 di cui **€ 74.099,42 limite massimo di spesa per l'affidamento** per studi, ricerche e consulenze;
- **di dare atto** che a decorrere dall'esercizio 2018 la possibilità di non applicare i limiti di spesa di cui all'articolo 6 del DL 78/2010 e dall'articolo 27, comma 1, del DL n. 112/2008, è applicabile ai Comuni che hanno approvato il bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato il saldo del pareggio di bilancio.
- **di dare atto** che questo Ente non rientra in quanto previsto dall'articolo 21-bis del DL n. 50/2017 per cui è soggetto ai limiti di spesa previsti dall'articolo 6, comma 7, 8, 9 e 13 del DL 78/2010 e dall'articolo 27, comma 1, del DL n. 112/2008;
- **di rideterminare**, altresì, alla luce dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale con sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012, e dalla Corte dei conti - Sezione autonomie con delibera n. 26/SEZAUT/2013 i limiti di spesa per:
 - studi e incarichi di consulenza e collaborazioni coordinate e continuative;
 - relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;
 - sponsorizzazioni;
 - missioni;

attività esclusiva di formazione;

- manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture ed acquisto di buoni taxi;

come risultano dai prospetti e attestazione che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

- **di inviare** la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000;
- **di pubblicare** sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;
- **di trasmettere** i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del DM 12 maggio 2016.

Successivamente il Presidente mette ai voti l'immediata esecutività del superiore atto, al fine di consentire all'Amministrazione di potere prontamente operare.

Consiglieri presenti n. 10, votanti n. 09, astenuti n. 1 (Presidente), voti favorevoli n. 6, contrari n. 3 (Muratore M., Bannò A. e Virzì S.) espressi per alzata di mano;

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale, salvo ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

Il Segretario Generale

Il Presidente

Il Consigliere anziano

Dott. ENSABELLA FILIPPO

CALANDRA MARINELLA

TOSETTO AMBRA

Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44:
- è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art 11, comma 1);

Il Segretario Generale

Dott. ENSABELLA FILIPPO

Il sottoscritto segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44:
- E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 26/06/2019 in quanto:

Delibera dichiarata immediatamente esecutiva, ex art. 12 - c. 2° -L. R. n. 44/1991.
Dichiarata immediatamente esecutiva, ex art. 16 -L. R. n. 44/1991.

Il Segretario Generale

Dott. ENSABELLA FILIPPO

Dalla residenza comunale, li
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Il Segretario Generale

Dott. ENSABELLA FILIPPO

Dalla residenza comunale, li